



COMUNE DI MASSAROSA
(Provincia di Lucca)

Regolamento

SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI
URBANI ED ASSIMILABILI-INTRODUZIONE
IDENTIFICAZIONE CRITERI PER I RIFIUTI
SPECIALI ASSIMILABILI AI RIFIUTI URBANI

Approvato con deliberazione C.C. n. 69 del 22.07.91.
Modificato con deliberazione C:C n 102 del 28/11/14



COMUNE DI MASSAROSA

PROVINCIA DI LUCCA

55054 MASSAROSA - Piazza Taddei T. Tel. (0584) 93291/2/3
Codice Fiscale 00168680462

REGOLAMENTO SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILABILI

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili nel territorio del Comune e viene adottato ai sensi dell'Art. 8 del D.P.R. 10.9.1982, n° 915.

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

- a) ai rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del decreto del Presidente della Repubblica 13 Febbraio 1964, n° 185 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) ai rifiuti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;
- c) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materiali fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola;
- d) agli scarichi disciplinati dalla legge 10 Maggio 1976, n° 319 e successive modificazioni;
- e) alle emissioni nell'aria, soggette alla disciplina di cui alla legge 13 Luglio 1966, n° 615, ai suoi regolamenti di esecuzione e alle leggi successive;
- f) agli esplosivi.

Art. 2 - Definizione e classificazione dei rifiuti.

Definizione

Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono.

Agli effetti dell'applicazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati in:

- urbani;
- speciali;
- tossici e nocivi.

Per rifiuti urbani si intendono:

- 1) i rifiuti non ingombranti provenienti dai fabbricati e da altri insediamenti civili in genere (rifiuti interni);



COMUNE DI MASSAROSA

PROVINCIA DI LUCCA

55054 MASSAROSA - Piazza Taddel - Tel. (0584) 93291/2/3
Codice Fiscale 00168660462

(2)

- 2) i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di ingombro, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere (rifiuti interni);
- 3) i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche, o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, o sulle spiagge lacuali e sulle rive dei fiumi (rifiuti esterni);
- 4) i rifiuti pericolosi (solitamente interni e non ingombranti) compresi al paragrafo 1.3 della deliberazione 27.7.1984 del Comitato Interministeriale di cui all'Art. 5 del D.P.R. 915/82, vale a dire:
 - pile e batterie;
 - prodotti e relativi contenitori etichettati col simbolo 'T' e/o 'F';
 - prodotti farmaceutici.

Per rifiuti speciali si intendono:

- 1) residui derivanti da lavorazioni industriali, quelli derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi che, per quantità o qualità, non siano dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani;
- 2) i rifiuti provenienti da ospedali, case di cura ed affini, non assimilabili a quelli urbani;
- 3) i materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi;
- 4) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso i loro parti;
- 5) i residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti.

Per rifiuti tossici e nocivi si intendono tutti i rifiuti che contengono o sono contaminati, in quantità e/o concentrazione tale da presentare un pericolo per la salute e l'ambiente, dalle sostanze elencate nell'allegato al D.P.R. 915/82 che qui sotto elenchiamo:

- 1) Arsenio e suoi composti;
- 2) Mercurio e suoi composti;
- 3) Cadmio e suoi composti;
- 4) Tallio e suoi composti;
- 5) Berillio e suoi composti;
- 6) Composti di cromo esavalente;
- 7) Piombo e suoi composti;
- 8) Antimonio e suoi composti;



COMUNE DI MASSAROSA

PROVINCIA DI LUCCA

55054 MASSAROSA - Piazza Taddei - Tel. (0584) 93291/2/3
Codice Fiscale 00168660462

(3)

- 9) Fenoli e loro composti;
- 10) Cianuri, organici ed inorganici;
- 11) Isocianati;
- 12) Composti organoalogenati esclusi i polimeri inerti e altre sostanze considerate nel presente elenco;
- 13) Solventi clorurati;
- 14) Solventi organici;
- 15) Biocidi e sostanze fitofarmaceutiche;
- 16) Prodotti a base di catrame derivanti da procedimenti di raffinazione e residui catramosi derivanti da operazioni di distillazione;
- 17) Composti farmaceutici;
- 18) Perossidi, clorati, perclorati e azoturi;
- 19) Eteri;
- 20) Sostanze chimiche di laboratorio non identificabili e/o sostanze nuove i cui effetti sull'ambiente non sono conosciuti;
- 21) Amianto (polveri e fibre);
- 22) Selenio e suoi composti;
- 23) Tellurio e suoi composti;
- 24) Composti aromatici policicli (con effetti cancerogeni);
- 25) Metalli carbonili;
- 26) Composti di rame solubili;
- 27) Sostanze acide e/o basiche impiegate nei trattamenti in superficie dei metalli;
- 28) Policloridifenili, policlorotrifenili e loro miscele

Per quanto riguarda tali rifiuti si fa riferimento alle norme del D.P.R. 915/82 ed alle norme di attuazione che saranno emanate dal Comitato Interministeriale di cui all'Art. 5 dello stesso decreto.

Art. 3 - Definizione e natura dello smaltimento

Per smaltimento si intende il complesso delle attività sottodefinitive:

1) Conferimento:

Le modalità secondo le quali i rifiuti vengono temporaneamente accumulati e successivamente consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore;



COMUNE DI MASSAROSA

PROVINCIA DI LUCCA

55054 MASSAROSA - Piazza Taddei - Tel. (0584) 93291/2/3
Codice Fiscale 00168660462

(4)

2) Raccolta:

le operazioni di prelievo e collettamento dei rifiuti fino all'accumulo in apposita attrezzatura o impianto;

3) Spazzamento:

le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge lacuali o sulle rive dei fiumi;

3) Cernita:

le operazioni di selezione dei materiali di rifiuti, ai fini del riciclaggio, riutilizzazione o recupero degli stessi;

5) Trasporto:

le operazioni di trasferimento dei rifiuti da attrezzatura o impianto al luogo di trattamento;

6) Trattamento:

le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione, l'ammasso, il deposito e la discarica sul suolo o nel suolo dei rifiuti in impianti ad interrimento controllato.

Art. 4 - Principi generali e criteri di comportamento.

L'intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico - sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivanti da rumori ed odori;
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
- d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;



COMUNE DI MASSAROSA

PROVINCIA DI LUCCA

55054 MASSAROSA - Piazza Taddei - Tel. (0584) 93291/2/3
Codice Fiscale 00168680462

(5)

e) devono essere promossi, con l'osservanza dei criteri di economicità e di efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia.

Il Comune di Massarosa promuoverà la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare raccolte differenziate intese al recupero di materiali ed energia. Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente.

Art. 5 - Attività di competenza del Comune.

Competono obbligatoriamente al Comune le operazioni di raccolta, spazzamento, trasporto e trattamento dei rifiuti classificati nelle seguenti categorie:

- a) tutti i rifiuti urbani come specificati all'Art. 2 (rifiuti interni e rifiuti esterni);
- b) i residui dell'attività di trattamento dei rifiuti, della depurazione degli effluenti e della depurazione di acque di scarico urbane;
- c) altri rifiuti assimilabili a quelli urbani dal Comitato Interministeriale di cui al precedente art. 2.

Art. 6 - Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani o assimilabili.

Competono ai produttori di rifiuti urbani ed assimilabili le attività di conferimento come definite e con le osservanze di cui al precedente art. 3.

Art. 7 - Obblighi dei produttori di rifiuti speciali anche tossici e nocivi.

7.1 Disposizioni di carattere generale.

I produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani per tutte le fasi di smaltimento, eventualmente anche tossici e nocivi, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilabili, e a provvedere ad un loro adeguato e distinto smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute nel D.P.R. 915/82 e successive integrazioni, nonché alle disposizioni regionali e provinciali.

Nel caso in cui il produttore si rivolge per lo smaltimento al Servizio Comunale; la convenzione di cui all'art. 3 del D.P.R. 915/82 sarà stipulata sulla base delle tariffe approvate dall'A.C. e aggiornate periodicamente in modo da coprire il costo effettivo del servizio.



COMUNE DI MASSAROSA

PROVINCIA DI LUCCA

55054 MASSAROSA - Piazza Taddei - Tel. (0584) 93291/2/3
Codice Fiscale 00168660462

(6)

Il Servizio Comunale è tenuto a verificare la possibilità che detti materiali, in alternativa allo smaltimento, possono essere destinati al riciclo o alla produzione di energia.

7.2 Rifiuti inerti.

Sono considerati rifiuti speciali inerti quelli indicati nel 1° comma del paragrafo 4.2.3.1 delle delibere 27.7.1984, vale a dire:

- i materiali provenienti da demolizione e scavi,
- gli sfridi di materiale da costruzione,
- i materiali ceramici rotti,
- i vetri di tutti i tipi,
- le rocce e i materiali litoidi da costruzione.

Questi rifiuti possono essere depositati nelle discariche di tipo 2/A autorizzate o essere utilizzati come ricoprimento in discariche di altro tipo.

7.3 Rifiuti costituiti da veicoli a motori, rimorchi e simili fuori uso e da loro parti.

I rifiuti costituiti da:

- parti da veicoli a motore,
- carcasse di autoveicoli e motoveicoli,
- carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili.

Sono conferite dai private o dalle pubbliche autorità ai centri di raccolta appositamente istituiti dal Comune a seguito dell'approvazione del piano regionale di smaltimento.

I centri di raccolta di cui sopra sono istituiti per procedere alla demolizione ed alla rottamazione che permette il massimo recupero possibile.

Tali centri possono essere gestiti dal Comune o da imprese private che dimostrino di possedere i requisiti necessari. La gestione dei centri di raccolta viene eseguita in base a norme stabilite in apposito regolamento comunale.

7.4 Rifiuti tossici e nocivi.

Tutte le attività di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi devono essere espressamente autorizzate dalla Regione e pertanto il produttore di tali rifiuti è tenuto a mantenere scrupolosamente separati i relativi flussi da quelli dei rifiuti urbani o assimilabili agli urbani.



COMUNE DI MASSAROSA

PROVINCIA DI LUCCA

55054 MASSAROSA - Piazza Taddai - Tel. (0584) 93291/2/3
Codice Fiscale 00168680462

(7)

Tutti i produttori di rifiuti tossici o nocivi devono darne comunicazione al Comune entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

7.5 Rifiuti cimiteriali.

Il presente Regolamento non si applica ai rifiuti cimiteriali propriamente detti quali i resti di qualsiasi genere provenienti da esumazione.

Per tali rifiuti si rimanda a quanto previsto dal D.P.R. 803/75 "Regolamento di polizia mortuaria", ed alle altre leggi o regolamenti vigenti nel campo della polizia mortuaria.

Art. 8 Divieti ed obblighi.

E' assolutamente vietato gettare, versare e depositare abusivamente sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.

Il medesimo divieto vige per le superficie acquee, i rii, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, ecc.

In caso di inadempienza, Il Sindaco, allorché sussistono motivi igienico-sanitari od ambientali, dispone con propria ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere direttamente, da parte degli interessati, lo sgombrò dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.

Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti è rigorosamente proibita. L'utenza dei servizi è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori ai servizi.

Art. 9 - Ordinanze contingibili e urgenti.

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente la Regione ed il Ministero della Sanità.

Restando salvi i poteri degli Organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.



COMUNE DI MASSAROSA

PROVINCIA DI LUCCA

55054 MASSAROSA - Piazza Taddei - Tel. (0584) 83291/2/3
Codice Fiscale 00168660462

(8)

Art. 10 - Forma di gestione.

Le attività di smaltimento del presente regolamento vengono esplicate dal Comune di Massarosa mediante la gestione diretta.

Art. 11 - Definizione.

Il presente titolo riguarda le fasi di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili così specificati:

- 1) rifiuti non ingombranti provenienti dai fabbricati o da altri insediamenti civili in generale;
- 2) rifiuti ingombranti, quali:
 - a) beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in generale;
 - b) imballaggi, cartoni, cassette in legno e simili;
 - c) materiali di risulta della potatura di piante e della pulizia di giardini, corti e simili;
- 3) rifiuti prodotti negli ospedali e negli istituti di cura pubblici e privati, assimilabili per qualità a quelli urbani;
- 4) rifiuti speciali dichiarati assimilabili a quelli urbani dal Comitato Interministeriale di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Art. 12 - Conferimento.

I rifiuti urbani interni ingombranti e non ingombranti, quelli assimilabili agli urbani e quelli pericolosi devono essere conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore ad osservare le norme di seguito relativamente a ciascuno dei tipi elencati. E' fatto divieto assoluto di conferire rifiuti sciolti e/o in condizioni diverse da quelle previste nel presente articolo e nelle relative ordinanze sindacali.

a) Rifiuti urbani interni non ingombranti e rifiuti speciali assimilabili agli urbani per tutto il ciclo di smaltimento.

Il conferimento dei rifiuti di cui ai punti 1 e 3 del precedente articolo deve avvenire esclusivamente mediante i contenitori, (cassonetti) ed eventualmente negli orari, stabiliti con apposita ordinanza sindacale.

Non possono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ordinari ed assimilabili:

- i rifiuti urbani pericolosi,
- i rifiuti ingombranti,



COMUNE DI MASSAROSA

PROVINCIA DI LUCCA

55054 MASSAROSA - Piazza Taddei - Tel. (0584) 03291/2/3
Codice Fiscale 00168660482

(9)

- i rifiuti tossici e nocivi,
- gli altri rifiuti speciali non assimilabili (fra cui rifiuti inerti, rifiuti ospedalieri, parti di veicoli, ecc),
- sostanze liquide,
- materiali accesi,
- materiali (metallici e non) che possono recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto.

Gli utenti devono evitare di inserire rifiuti sciolti, raccogliendoli preventivamente in sacchetti e simili per impedirne la dispersione, devono inoltre assicurarsi che, dopo l'introduzione dei propri rifiuti, il coperchio del cassonetto rimanga chiuso, oppure immerterli nel successivo cassonetto più vicino qualora il primo risulta già colmo.

b) Rifiuti urbani interni ingombranti.

Di norma i rifiuti ingombranti di cui al punto 2 del presente Regolamento non saranno conferiti mediante i normali sistemi di raccolta né abbandonati sul marciapiede o sulla sede stradale, il conferimento e l'asportazione avranno luogo gratuitamente secondo le modalità indicate mediante apposita ordinanza sindacale, anche su richiesta dell'utente che comunque dovrà esporli a piè di fabbricato e presso gli ingressi nei momenti stabiliti.

Eccezionalmente, se previsto dalle ordinanze sindacali, il conferimento dei rifiuti ingombranti potrà avvenire insieme a quello dei rifiuti ordinari.

c) Rifiuti urbani pericolosi.

I rifiuti urbani pericolosi sono soggetto di conferimento separato con le modalità stabilite da apposita ordinanza sindacale. In ogni caso:

- è obbligatoria la consegna delle pile e batterie usate o scadute da parte di qualunque esercizio pubblico che ne faccia commercio: tali esercizi sono tenuti a raccogliere separatamente tali rifiuti, e a conferirli separatamente al servizio pubblico di raccolta che provvederà ad un adeguato smaltimento;
- le sostanze infiammabili e/o tossiche ed i relativi contenitori etichettati con i simboli 'T' o 'F' devono essere oggetto di un conferimento separato soltanto da parte dei pubblici esercizi che ne facciano commercio, dalle utenze artigianali, agricole e di servizi che li usino abitualmente.



COMUNE DI MASSAROSA

PROVINCIA DI LUCCA

55054 MASSAROSA - Piazza Taddei - Tel. (0584) 93291/2/3
Codice Fiscale 00168660462

(10)

- le sostanze farmaceutiche ed i reattivi usati nei laboratori medici saranno conferiti separatamente soltanto da esercizi commerciali o da laboratori registrati.

d) Conferimento differenziato di materiali destinati al recupero.

Il Servizio Comunale può istituire forme di raccolta differenziata di materiale di cui è possibile effettuare il recupero, le modalità di conferimento saranno definite con apposita ordinanza sindacale, cui l'utente è tenuto ad adeguarsi.

Art. 13 - Raccolta.

Il servizio di raccolta dei rifiuti viene effettuato in forma diretta dal Comune di Massarosa entro il perimetro comunale definito da apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

All'interno di detto perimetro l'utenza del servizio è obbligatoria e non sono ammesse eccezioni alcune.

La frequenza della raccolta e le relative modalità di svolgimento del servizio vengono stabilite con Ordinanza del Sindaco garantendo il rispetto dei principi generali di cui all'Art. 4 del presente regolamento.

I rifiuti urbani od assimilabili prodotti all'esterno del perimetro nel quale è istituito il servizio devono essere conferiti dai produttori nei luoghi e con le modalità indicate dalla Ordinanza.

Art. 14 - Trasporto.

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui ai principi generali dell'art. 4 del presente regolamento.

Art. 15 - Tassa per la raccolta e il trasporto.

Per i servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilabili nelle sue varie fasi, viene istituita apposita tassa in base a tariffa.



COMUNE DI MASSAROSA

PROVINCIA DI LUCCA

55054 MASSAROSA - Piazza Taddei - Tel. (0584) 93291/2/3
Codice Fiscale 00168660482

(11)

NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 16 - Definizione.

Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, o sulle spiagge lacuali e sulle rive dei fiumi.

Art. 17 - Raccolta e spazzamento.

Il servizio di raccolta e spazzamento dei rifiuti urbani esterni viene effettuato in forma diretta dal Comune entro il perimetro comunale definito da apposita deliberazione del Consiglio Comunale. Fa eccezione il servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti prodotti dalle attività di pulizia delle rive e delle acque dei fiumi e dei corsi d'acqua, effettuato entro il territorio comunale, che è a carico degli Enti competenti.

Art. 18 - Contenitori porta rifiuti.

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, sono installati e gestiti da parte del Comune, appositi contenitori. Tali contenitori non dovranno essere usati per il conferimento dei rifiuti interni e degli ingombranti.

Art. 19 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private.

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari.

Art. 20 - Pulizia dei terreni non edificati.

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonativi anche da terzi. A tale scopo, essi devono provvederli delle necessarie recinzioni, canali di scolo o di altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

Art. 21 - Pulizia dei mercati.

I concessionari ed occupanti di posti di venditanei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo, provenienti dalla propria attività, in appositi contenitori metallici predisposti e gestiti dal servizio di raccolta.



COMUNE DI MASSAROSA

PROVINCIA DI LUCCA

55054 MASSAROSA - Piazza Taddol - Tel. (0584) 93291/2/3
Codice Fiscale 00168860462

(12)

Art. 22 - Aree occupate da servizi pubblici.

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di posteggi su area pubblica o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi interni.

All'orario di chiusura l'area di ogni singolo posteggio deve risultare perfettamente ripulita.

Art. 23 - Carico e scarico di merci e materiali.

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti nonché il procedimento contravvenzionale, ai sensi di Legge e di Regolamento.

Art. 24 - Espurgo dei pozzetti stradali.

Il gestore dei servizi di smaltimento dei rifiuti esterni provvede a mantenere sgombri i pozzetti stradali e le griglie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurare il regolare deflusso.

E' assolutamente vietato introdurre rifiuti negli stessi.

Art. 25 - Altri servizi di pulizia.

Rientrano fra i compiti affidati al servizio di smaltimento dei rifiuti esterni i seguenti

- Pulizia periodica delle fontane, nonché dei monumenti pubblici;
- Pulizia periodica dei cigli delle strade, aiuole ed aree pubbliche;
- Deaffissione dei manifesti abusivi e cancellazione delle scritte dai fabbricati pubblici e privati, fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dell'attività abusiva;



COMUNE DI MASSAROSA

PROVINCIA DI LUCCA

55054 MASSAROSA - Piazza Taddai - Tel. (0584) 93291/2/3
Codice Fiscale 00168660462

(13)

- altri servizi affidati al servizio con delibera del Consiglio Comunale.

Art. 26 - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali.

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento, si applicano le norme dei regolamenti comunali di igiene - sanità e di pulizia urbana e le successive circolari e leggi regionali inerenti i rifiuti solidi urbani ed assimilabili.

Art. 27 - Controlli.

In attuazione al disposto dell'Art. 104, secondo comma, del D.P.R. 24.7.1977 n.61 e dall'Art. 7 del D.P.R. 915/82, le Province sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti. Rimangono valide le competenze della Vigilanza Urbana, sulla base delle norme legislative e dei regolamenti vigenti.

SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 28 - Violazione delle norme regolamentari - Sanzioni.

Chiunque violi il divieto di abbandono, scarico e deposito incontrollato dei rifiuti in aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico o di scarico di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque pubbliche e private è punito, ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 10.9.82, n° 915, con la sanzione amministrativa da f. 20.000= a f. 1.000.000= se trattasi di rifiuti urbani, o da f. 100.000= a f. 2.000.000= se trattasi di rifiuti speciali, nonché con la pena dell'arresto sino a 6 mesi o con l'ammenda da f. 200.000 = a f. 5.000.000= se trattasi di rifiuti tossici o nocivi. Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal precedente comma, si applicano le disposizioni di cui al Capo I della Legge 24.11.81 n. 689.

Art. 29 - Sanzioni per l'inosservanza dell'obbligo di informazione.

Il titolare dell'impianto o impresa che non fornisce le informazioni richieste dall'autorità di controllo o non trasmette, annualmente, all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione, entro due mesi dall'inizio dell'anno, la relazione sui tipi e sui quantitativi di rifiuti prodotti, trasportati, detenuti o trattati nell'anno solare precedente è punito con la sanzione amministrativa da f. 50.000= a f. 500.000=.



COMUNE DI MASSAROSA

PROVINCIA DI LUCCA

55054 MASSAROSA - Piazza Taddei - Tel. (0584) 93291/2/3
Codice Fiscale 00168660462

(14)

Alle attività di accertamento e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal precedente comma si applicano le disposizioni di cui al Capo I della Legge 24.11.1981, n° 689.

Art. 30 - Sanzioni per l'inottemperanza alle ordinanze contingibili ed urgenti.

Nei confronti di chiunque non ottemperi all'ordinanza del Ministero della Sanità o del Presidente della Giunta Regionale o del Sindaco, emanata nell'ambito delle rispettive competenze, in caso di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, per lo smaltimento dei rifiuti in speciali forme, si applica le pene e l'ammenda dall'art. 29 del citato D.P.R. 915/82.

Art. 31 - Violazione delle disposizioni del D.P.R. 915 del 1982.

Nei confronti dei titolari degli enti o imprese che effettuano lo smaltimento dei rifiuti senza autorizzazione o non osservano le prescrizioni dell'autorizzazione si applicano le pene e le ammende previste dagli art. 25 - 26 e 27 del D.P.R. 10.9.82 n. 915.

Art. 32 - Efficacia del presente Regolamento.

Il presente Regolamento, dopo le approvazioni di Legge e la Pubblicazione nell'albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi delle norme contenute nell'art. 62 del vigente T.U. della Legge Comunale e Provinciale, entra immediatamente in vigore.

Ogni disposizione contraria o incompatibile con il presente regolamento si deve intendere abrogata.

Allegato "A"

Classificazione dei rifiuti assimilati agli urbani

Condizioni qualitative

- imballaggi primari e secondari (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane;
- cassette, pallet;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e trucioli ;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica

N.B. Gli imballaggi terziari non appartengono a questo elenco, ma restano assimilabili per quantità fino a 10 kg/m² della superficie soggetta a tassazione.